

**Ordinanza del DATEC
concernente le indicazioni dell'etichetta Energia
per le automobili nuove
(OEEA)**

730.011.1

del 5 luglio 2011 (Stato 1° agosto 2011)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto il numero 4.1 dell'appendice 3.6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹
sull'energia (OEn),

ordina:

Art. 1 Calcolo dell'equivalente benzina²

L'equivalente benzina è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,12;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 1,04 l/m³;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,77;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (E85) in l/100 km \times 0,79;
- e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,11 l/kWh.

Art. 2 Emissioni di CO₂ dei veicoli elettrici

Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica si calcolano come segue sulla base del consumo di energia riportato nell'approvazione del tipo: consumo di energia in kWh/km \times 127 g CO₂/kWh.

RU 2011 3499

¹ RS 730.01

² Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali per conto dell'Ufficio federale dell'energia fornite nel 2010.

Art. 3 Quote delle emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima per le miscele di carburanti

- ¹ Le emissioni di CO₂ di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.
- ² La quota di emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima, generate dalla miscela di gas naturale, è pari al 10 per cento.
- ³ Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la quota di emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.

Art. 4 Valore comparativo

Per il 2012, il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutte le automobili nuove immatricolate secondo l'appendice 3.6 numero 2.6.1 dell'OEn (valore comparativo) è di 159 g/km.

Art. 5 Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell'efficienza energetica relativa

- ¹ Per il 2012, il valore medio (\bar{E}) del consumo energetico assoluto è di 7.168428803.
- ² Per il 2012, la divergenza standard (σ_E) del consumo energetico assoluto è di 2.124141423.
- ³ Per il 2012, il valore medio (\bar{EE}) dell'efficienza energetica relativa è di 0.004395196.
- ⁴ Per il 2012, la divergenza standard (σ_{EE}) dell'efficienza energetica relativa è di 0.001035016.

Art. 6 Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria³

Per l'energia primaria l'equivalente benzina è calcolato come segue:

- per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,06;
- per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 0,88 l/m³;
- per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,68;
- per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (E85) in l/100 km \times 1,71;
- per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,24 l/kWh.

³ Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2, 2010); www.ecoinvent.ch.

Art. 7 Classificazione nelle categorie di efficienza energetica

Per il 2012 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Coefficiente di valutazione
A	≤ 413.07
B	> 413.07 fino a ≤ 445.88
C	> 445.88 fino a ≤ 474.84
D	> 474.84 fino a ≤ 499.67
E	> 499.67 fino a ≤ 525.92
F	> 525.92 fino a ≤ 570.87
G	> 570.87

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 settembre 2004⁴ concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le nuove automobili è abrogata.

Art. 9 Disposizioni transitorie

Per quanto concerne le etichetteEnergia ai sensi dell'appendice 3.6 dell'OEn nella versione dell'ordinanza del 9 giugno 2006⁵ si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni dell'ordinanza dell'8 settembre 2004⁶ concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le nuove automobili.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

⁴ [RU 2004 4269, 2008 1721, 2010 585]

⁵ RU 2006 2411

⁶ [RU 2004 4269, 2008 1721, 2010 585]

